

Ordinanza 09 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei prezzi e dei salari

(Ordinanza AM concernente l'adeguamento)

del 29 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1992¹ sull'assicurazione militare (LAM),
ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l'art. 43 cpv. 1 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 2006 e precedentemente del 3,00 %
- b. le rendite assegnate nel 2007 dell'1,90 %

Art. 2 Aumento delle rendite secondo l'art. 43 cpv. 2 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 2006 e precedentemente del 3,40 %
- b. le rendite assegnate nel 2007 del 2,00 %

Art. 3 Anno determinante e importo dell'adeguamento

L'anno determinante e l'importo dell'adeguamento sono fissati secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 10 novembre 1993² sull'assicurazione militare (OAM).

Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità

¹ L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 20 940 franchi per le rendite per menomazione dell'integrità fissate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008 e che non sono state riscattate.

RS 833.12

¹ RS 833.1

² RS 833.11

² L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 34 316 franchi per le rendite che continuano a essere versate secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 2005 della LAM.

Art. 5 Livello dell'indice

¹ Le rendite che devono essere aumentate giusta l'articolo 1 sono adeguate al livello dell'indice del salario nominale di 2216 punti (giugno 1939 = 100).

² Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,7 punti (dicembre 2005 = 100) per tutte le rendite di durata indeterminata.

Art. 6 Diritto previdente: abrogazione

L'ordinanza AM del 1° novembre 2006³ concernente l'adeguamento è abrogata.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L'OAM⁴ è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e la rendita d'invalidità secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 141 672 franchi.

Art. 26 cpv. 1 primo periodo

¹ L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 20 940 franchi. ...

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

29 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RU 2006 4555

⁴ RS 833.11